

RU 2020 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante



# Ordinanza

# concernente misure transitorie a favore dei media stampati legate al coronavirus (COVID-19)

(Ordinanza COVID-19 media stampati)

del 20 maggio 2020

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale<sup>1</sup>, ordina:

## Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina il sostegno finanziario ai quotidiani e settimanali in abbonamento a seguito della situazione straordinaria legata al coronavirus (COVID-19).

# Art. 2 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica ai seguenti giornali in abbonamento:

- a. i giornali secondo l'articolo 16 capoverso 4 lettera a della legge del 17 dicembre 2010<sup>2</sup> sulle poste (LPO) in combinato disposto con l'articolo 36 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 29 agosto 2012<sup>3</sup> sulle poste (OPO);
- i quotidiani e i settimanali che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 36 capoversi 1 e 2 OPO ad eccezione del requisito secondo cui la tiratura autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto non deve oltrepassare i 40 000 esemplari per edizione.

# Art. 3 Importo del sostegno e scopo

<sup>1</sup> La Confederazione versa i seguenti contributi unici a sostegno dei quotidiani e dei settimanali in abbonamento:

- a. 12,5 milioni di franchi per i giornali di cui all'articolo 2 lettera a;
- b. 5 milioni di franchi per i giornali di cui all'articolo 2 lettera b.

## RS 783.03

- 1 RS 101
- 2 RS 783.0
- 3 RS **783.01**

2020-1507 1765

- <sup>2</sup> I contributi sono versati per il finanziamento di misure transitorie temporanee e sono indipendenti dalla riduzione per la distribuzione secondo l'articolo 16 capoverso 4 lettera a LPO4.
- <sup>3</sup> Sono versati unicamente se gli editori in questione si impegnano per scritto nei confronti dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) a non versare dividendi per l'esercizio 2020.

#### Art. 4 Misure transitorie

- <sup>1</sup> I costi per la distribuzione regolare da parte della Posta Svizzera dei quotidiani e settimanali in abbonamento di cui all'articolo 2 lettera a sono interamente assunti dalla Confederazione.
- <sup>2</sup> La Confederazione partecipa ai costi per la distribuzione regolare da parte della Posta Svizzera dei giornali in abbonamento di cui all'articolo 2 lettera b da parte della Posta Svizzera nella misura di 27 centesimi per esemplare di giornale distribuito.
- <sup>3</sup> Non sono compresi nei costi presi a carico dalla Confederazione ai sensi dei capoversi 1 e 2 quelli per gli inserti di terzi.
- <sup>4</sup> Se, in un determinato mese di fatturazione, il numero degli esemplari di un giornale nella distribuzione regolare di cui all'articolo 2 lettere a o b supera di oltre il 10 per cento la media quantitativa dell'anno precedente, i relativi costi non sono assunti dalla Confederazione nel quadro della presente ordinanza.

#### Art. 5 Procedura

- <sup>1</sup> Gli editori dei giornali di cui all'articolo 2 lettera b presentano all'UFCOM una richiesta scritta per ottenere sostegno ai sensi della presente ordinanza.
- <sup>2</sup> Se l'UFCOM accoglie la richiesta, l'editore ha diritto retroattivamente, dall'entrata in vigore della presente ordinanza, ai contributi ai sensi della presente ordinanza.
- <sup>3</sup> L'UFCOM segnala alla Posta Svizzera le testate di cui all'articolo 2 aventi diritto al sostegno.
- <sup>4</sup> La Posta Svizzera segnala all'UFCOM i costi di cui all'articolo 4 sostenuti per la distribuzione regolare dei giornali di cui all'articolo 2. Un'eventuale riduzione per la distribuzione secondo l'articolo 16 capoverso 4 lettera a LPO<sup>5</sup> va documentata separatamente.
- <sup>5</sup> L'UFCOM versa alla Posta Svizzera i contributi conformemente alla presente ordinanza. La Posta Svizzera accredita tali contributi agli editori dei giornali di cui all'articolo 2 sulla fattura successiva

RS 783.0 RS 783.0

### **Art. 6** Esecuzione

<sup>1</sup> L'UFCOM è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Verifica se l'editore rispetta la condizione di cui all'articolo 3 capoverso 3. Se questa non viene rispettata, l'UFCOM obbliga l'editore a restituire gli importi ricevuti ai sensi della presente ordinanza.

# **Art. 7** Entrata in vigore e durata di validità

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2020.

<sup>2</sup> Si applica per un periodo di sei mesi dalla data d'entrata in vigore.

20 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr